

Comunicato n. 21 di Campionato - GUF

COMUNICATO UFFICIALE N. 21

Il Giudice Unico Federale Avv. Massimo Pettinelli con, Avv. Marco Stefano Marzano, Avv. Massimo Rosi, Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo, ha deliberato i seguenti provvedimenti:

GARE DI CAMPIONATO DI SERIE B1 MASCHILE DEL 20/03/2004

A) A CARICO TESSERATI

SQUALIFICATI

MASSIMIANI GABRIELE (DIAVOLI ROSSI) squalifica per una giornata. (5 penalità)

IURLARO VITO (ORANGES CORIGLIANO) squalifica per una giornata. (5 penalità)

SOSPESI

BREGLIOZZI ALVARO (PERSICHETTI MARSCIANO) sospensione da ogni attività federale fino tutto il 25 aprile 2004, perché durante l'incontro rivolgeva una frase offensiva e minacce nei confronti del 2° arbitro.

SFORZA FRANCESCO SAVERIO (ACMEI NOICATTARO) sospensione da ogni attività federale fino tutto il 25 aprile 2004 perché rivolgeva durante l'incontro ripetute offese nei confronti del 2° arbitro ed adottava un atteggiamento non solo contrario alla propria funzione di dirigente addetto all'arbitro, ma che addirittura contribuiva ad aizzare il pubblico nei confronti dei direttori di gara.

AMMONITI

SABATINI SERGIO (PERSICHETTI MARSCIANO)

MEDICO ALESSANDRO (TELCOM BRINDISI)

SPINELLI ADRIANO (PALL.AVELLINO)

SARGENTI RENATO (ACMEI NOICATTARO)

BALDASSERONI SIMONE (ORANGES CORIGLIANO)

B) A CARICO SODALIZI

LAE ELECTRONIC ODERZO - Multa di € 50,00 per assenza servizio asciugatura, recidiva.

DIAVOLI ROSSI - Multa di € 120,00 perché uno spettatore locale rivolgeva ripetute offese nei confronti dei direttori di gara al termine dell'incontro.

PERSICHETTI MARSCIANO - Multa di € 60,00 per la sanzione disciplinare comminata al proprio dirigente.

ACMEI NOICATTARO - Multa di € 220,00 perché durante l'incontro il pubblico locale rivolgeva ripetute offese e minacce agli arbitri ed inoltre frasi ingiuriose nei confronti della squadra avversaria e perché uno spettatore locale al termine dell'incontro adottava un atteggiamento minaccioso nei confronti della squadra ospite; ulteriore multa di € 60,00 per la sanzione disciplinare comminata al proprio dirigente.

C) RECLAMI

GARA GORIMA SQUINZANO - ORANGES CORIGLIANO DEL 21-3-04

Il G.U.F. esaminati gli atti ufficiali di gara, letto il reclamo proposto dalla società Oranges Corigliano; attesa la sua ritualità; considerato che le circostanze dedotte sono sprovviste del necessario supporto probatorio; considerato altresì che il direttore di gara ha attestato l'assoluta idoneità del campo, escludendo che potesse costituire insidia per i giocatori e condizionare in qualche misura l'andamento dell'incontro

DELIBERA

di respingere il reclamo proposto dalla società Oranges Corigliano, omologando l'incontro con il risultato conseguito sul campo e di incamerare la relativa tassa reclamo.

Affisso in Roma il 25 marzo 2004

IL GIUDICE UNICO FEDERALE
F.to AVV.MASSIMO PETTINELLI
F.to La Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo